



**CORTE DI APPELLO DI ANCONA**  
**COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE**  
WWW.GIUSTIZIA.MARCHE.IT/COLLEGIO\_GARANZIA\_ELETTORALE..IT  
**ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019**

AVVISO IMPORTANTE

**A OGNI CANDIDATO A SINDACO O CONSIGLIERE NELLE ELEZIONI COMUNALI IN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

Tutti i candidati eletti e non eletti devono rendere la **dichiarazione di cui all'art.2 della legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della l.515/93** relativa sostenute per la campagna elettorale, nel termine massimo di **tre mesi** dalla proclamazione dell'ultimo eletto.

La dichiarazione deve essere resa **anche se negativa**.

Deve essere allegato **un rendiconto analitico** firmato dal mandatario e dal candidato che si assumono ambedue la responsabilità.

Il tutto in due copie: una per il Presidente del Consiglio Comunale, e l'altra per il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

I candidati **che spendano meno di 2.500 euro** avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, **possono scegliere di non nominare un mandatario**.

I candidati **che spendano più di 2.500 euro** hanno l'obbligo di **nominare un mandatario elettorale** prima dell'inizio della raccolta fondi e delle spese.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Ancona il nominativo del **mandatario elettorale** da lui designato.

Ogni candidato può nominare un solo mandatario.

Ogni mandatario può essere nominato per un solo candidato.

**Il mandatario elettorale è obbligato ad aprire un unico conto corrente bancario o postale** per la raccolta fondi.

**Nota Bene:** l'obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della l.515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale **non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo**, la dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ed ai sensi dell'art.2, comma 3, della citata l.441/1982, i candidati devono apporre la formula **"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"**.

**Il Collegio Regionale, al fine di agevolare le forze politiche** partecipanti alle consultazioni elettorali, ha delegato il Comune alla ricezione della dichiarazione e del rendiconto delle spese sostenute dal candidato

Il Comune curerà la raccolta e il successivo invio al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

**Il mancato deposito comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.**

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale è causa di decadenza dalla carica del candidato eletto.

ANCONA, 02-04-2019

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE  
(DOTT. GIANMICHELE MARCELLI)